



21475/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 1579/2015

Dott. ANTONIO MANNA

- Presidente - Cron. 21475

Dott. ENRICA D'ANTONIO

- Consigliere Rep.

Dott. ROSSANA MANCINO

- Consigliere - Ud. 08/07/2020

Dott. DANIELA CALAFIORE

- Consigliere - CC

Dott. LUIGI CAVALLARO

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1579-2015 proposto da:

- INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la sede legale
dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
LORELLA FRASCONA' e GIANDOMENICO CATALANO;

- ricorrente -

2020

contro

1148

STILFERRO DI NANNI PIERO GIOVANNI E C. S.A.S., in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato

EMANUELE COGLITORE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO BELEFFI;

- *controricorrente* -

nonchè contro

- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE e CARLA D'ALOISIO;

- *resistenti con mandato* -

E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA NUMERO DI R.G. proposto

da:

- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO e EMANUELE DE ROSE;

- *ricorrenti successivi* -

contro

STILFERRO DI NANNI PIERO GIOVANNI E C. S.A.S., in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato
EMANUELE COGLITORE, che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato MASSIMO BELEFFI;

- **controricorrente al ricorso successivo** -
avverso la sentenza n. 1444/2013 della CORTE D'APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 07/01/2014, R.G.N.968/2010.



RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 7.1.2014, la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato insussistente l'obbligo contributivo di Stilferro s.a.s. nei confronti di INPS e INAIL in relazione alle sospensioni del rapporto lavorativo concordate con taluni dipendenti per mancanza di lavoro o per motivi personali dei dipendenti diversi da ferie o permessi, in riferimento alle quali non era stata corrisposta loro alcuna retribuzione;

che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'INAIL, deducendo un motivo di censura;

che Stilferro s.a.s. ha resistito con controricorso;

che, successivamente, altro ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza è stato proposto dall'INPS, che ha dedotto parimenti un motivo di censura;

che Stilferro s.a.s. ha resistito con altro controricorso;

che le parti ricorrenti hanno depositato memoria;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l'unico motivo di censura, l'INAIL e l'INPS denunciano violazione dell'art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), per avere la Corte di merito ritenuto che la sospensione del rapporto di lavoro senza corresponsione di retribuzione facesse venir meno l'obbligo contributivo in capo all'azienda anche qualora fosse stata concordata in ipotesi non previste dai contratti collettivi;

che il motivo è fondato, essendosi chiarito che la regola del c.d. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto



dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale, se superiore, di talché la contribuzione va ritenuta dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro (Cass. n. 15120 del 2019);

che, non essendosi uniformata al superiore principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata *in parte qua* e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P. Q. M.

La Corte accoglie i ricorsi. Cassa *in parte qua* la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

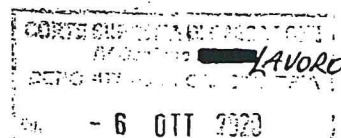
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale dell'8.7.2020.

IL PRESIDENTE

Antonio Manna

Funzionario Giudiziario
Gianni Rulli

Antonio Manna



Gianni Rulli

